

DELIBERAZIONE N. 17 DELL'11 OTTOBRE 2004

REGOLAMENTO ELETTORALE – PROVVEDIMENTI

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

PREMESSO:

- Che la Provincia di Pistoia, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 136 del 23 luglio 2004, ha vistato senza rilievi il Regolamento Elettorale approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 10 del 29 luglio 2004;
- Che il Consiglio Regionale con deliberazione n. 92 del 27 luglio 2004 ha approvato il nuovo Statuto del Consorzio;
- Che nell'approvazione del nuovo Statuto Consortile il Consiglio Regionale ha cancellato l'art. 7 e pertanto tutti gli articoli hanno subito uno slittamento nella numerazione;
- Che, pertanto, è necessario aggiornare alcuni articoli del Regolamento Elettorale che fanno riferimento allo Statuto con la nuova numerazione;
- Che detta operazione non comporta alcun cambiamento del testo deliberato ed approvato ma solo un'atto di adeguamento dovuto;

VISTA la proposta di deliberazione n. 223 del 23 agosto 2004 presentata dalla Deputazione Amministrativa;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

D E L I B E R A

DARE ATTO che i riferimenti agli articoli dello Statuto contenuti nel Regolamento Elettorale hanno subito uno slittamento a causa della cancellazione da parte del Consiglio Regionale dell'art. 7 del testo dello Statuto Consortile approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 14 del 28 novembre 2003;

DARE ATTO che il testo definitivo del Regolamento Elettorale è quello allegato alla presente deliberazione e che non sono state appartate variazioni, eccetto il mero aggiornamento dei riferimenti agli articoli di Statuto.

Il Direttore Generale
Dott. Franco Fambrini

Gli Scrutatori
Campioni Massimo
Angeli Giovanni

Il Presidente
Rag. Biondi Gino

REGOLAMENTO ELETTORALE

Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 10 del 26 giugno 2004

Approvato dalla Giunta Provinciale di Pistoia con deliberazione n. 136 del 27 luglio 2004

Il Direttore Generale
Dot. Franco Fambrini

Gli Scrutatori
Campioni Massimo
Angeli Giovanni

Il Presidente
Rag. Biandi Gino

PARTE PRIMA – CONVOCAZIONE CORPO ELETTORALE

ART. 1 CONVOCAZIONE CORPO ELETTORALE

La convocazione del corpo elettorale, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, viene fatta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio dei Delegati, mediante manifesto da pubblicarsi all'Albo Consorziale, all'Albo Pretorio delle Province e dei Comuni ricadenti nel perimetro di contribuenza almeno trenta (30) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Le elezioni hanno luogo ogni cinque anni, normalmente entro il mese di novembre, sempreché sia trascorso un periodo non inferiore a quindici e non superiore a sessanta giorni dall'ultima comunicazione delle decisioni della Deputazione Amministrativa riguardo alla formazione della lista degli aventi diritto al voto.

ART. 2 ELETTORI – DIRITTO AL VOTO

Sono elettori i consorziati che si trovano iscritti nell'ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO redatto ai sensi dell'art. 42 e 43 dello Statuto.

I nuovi contribuenti accertati nel corso dell'anno di convocazione del corpo elettorale vengono iscritti d'ufficio.

L'iscrizione nell'ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO costituisce l'unico titolo per l'esercizio del voto stesso.

ART. 3 UFFICIO ELETTORALE

L'ufficio elettorale è composto dal Direttore del Consorzio, con funzioni di coordinatore, e da due funzionari scelti dalla Deputazione Amministrativa.

Fa riferimento all'ufficio elettorale:

- L'organizzazione delle elezioni ed il controllo del regolare svolgimento delle stesse;
- L'esame e l'istruttoria delle proteste, e reclami presentati durante le operazioni elettorali nonché i ricorsi presentati entro i termini di cui all'art. 50 dello Statuto.

L'istruttoria di dette pratiche dovrà essere completata entro cinque giorni dalla presentazione e consegnata alla Deputazione per i provvedimenti di competenza.

Il Direttore Generale
Dot. Franco Fambrini

Gli Scrutatori
Campioni Massimo
Angeli Giovanni

Il Presidente
Rag. Monti Gino

**ART. 4
PUBBLICITA'**

Della CONVOCAZIONE DEL CORPO ELETTORALE ne sarà data notizia tramite manifesti da affiggere almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'elezioni nei comuni ricadenti nel perimetro di contribuenza nonché sulla stampa locale.

L'affissione dei manifesti relativi alla convocazione del corpo elettorale sarà ripetuta almeno sette giorni prima di quello fissato per l'elezioni.

Dell'avvenuto deposito dell'ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO ne sarà data notizia mediante affissione di manifesti nei comuni ricadenti nel perimetro di contribuenza nonché sulla stampa locale.

Nelle tre settimane che precedono la data delle elezioni sarà pubblicato su due quotidiani a diffusione locale, per due volte - a distanza di almeno due giorni l'uno dall'altro - un avviso contenente le comunicazioni relative alla sede dei seggi, alla data e all'orario della votazione nonché un richiamo ai manifesti affissi nei comuni ricadenti all'interno del perimetro di contribuenza.

Una volta accertate le liste elettorali, ai sensi dell'art. 46 dello Statuto, il Consorzio ne darà informazione mediante pubblicazione di apposito manifesto in tutti i comuni ricadenti nel perimetro di contribuenza.

Il Consorzio provvederà, infine, ad inviare a ciascun contribuente nota informativa nella quale verranno riportati il giorno e l'orario della votazione nonché il seggio dove può esercitare il diritto di voto.

**ART. 5
DELEGHE E TITOLI DI LEGITTIMAZIONE**

Ogni avente diritto al voto può delegare per l'esercizio di voto un altro avente diritto, iscritto nella medesima sezione e nel medesimo seggio elettorale.

I coltivatori diretti, che hanno i requisiti previsti dal codice civile, possono delegare anche i familiari conviventi.

Le deleghe di voto (art. 40 dello Statuto) o i titoli di legittimazione (art. 37 dello Statuto) devono essere autenticati nelle forme di legge compresa l'autocertificazione e consegnati al Presidente del seggio.

Ciascun elettore non può cumulare più di DUE deleghe.

Del nominativo del delegato o del titolo di legittimazione ne sarà presa nota nel verbale delle operazioni elettorali nonché nell'apposita casella a fianco del nome del soggetto iscritto a ruolo.

Le deleghe ed i titoli di legittimazione devono essere inseriti nel plico n. 3 di cui al successivo art. 29.

PARTE SECONDA - OPERAZIONI DI VOTO

**ART. 6
SEGGI ELETTORALI**

Il Direttore Generale
Don. Franco Fambrini

Gli Scrutatori
Campioni Massimo
Angeli Giovanni
Dugheri

Il Presidente
Rag. Biendi Gino

In ogni comune che ricade nel perimetro di contribuzione deve essere presente almeno un seggio elettorale che sarà costituito, di norma, presso la sede comunale o altra struttura pubblica.

Alla costituzione ed individuazione dei seggi elettorali provvede la Deputazione Amministrativa.

Nell'individuazione dei seggi elettorali, la Deputazione Amministrativa dovrà tener conto oltre al numero dei votanti anche delle particolarità geografiche dei singoli comuni al fine di favorire l'affluenza alle urne.

ART. 7 COSTITUZIONE DEL SEGGIO

Ogni seggio è formato dal Presidente e da due scrutatori nominati dalla Deputazione Amministrativa scelti tra gli iscritti negli elenchi dei Presidenti e degli scrutatori dei comuni interessati.

La Deputazione Amministrativa provvederà, altresì, alla nomina di un elenco di presidenti e scrutatori di riserva da cui attingere in caso di necessità.

Le funzioni di Segretario del seggio saranno svolte da uno dei due scrutatori in accordo con il Presidente del seggio.

In ogni seggio è consentita la presenza di un rappresentante per ogni lista presentata.

Della nomina del Segretario nonché della presenza dei rappresentanti di lista se ne dovrà dare menzione nel verbale relativo alle operazioni elettorali.

I compensi da corrispondere ai componenti i seggi elettorali nonché ai componenti l'ufficio elettorale saranno stabiliti dalla Deputazione Amministrativa con apposito provvedimento.

Il Direttore Generale
Dot. Franco Fambrini

Gli Scrutatori
Campioni Massimo
Angeli Giovanni

Il Presidente
Rag. Biondi Gino

ART. 8
COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE DEL SEGGIO

Il Presidente del seggio, oltre a quanto previsto dall'art. 47 e 48 dello Statuto, è tenuto a compiere tutte le operazioni necessarie per la votazione e lo scrutinio con l'assistenza di almeno uno scrutatore.

Il Presidente decide, sentito il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni del seggio e sui reclami e contestazioni di ogni genere.

Il Presidente, inoltre, deve adottare tutti i provvedimenti che ritiene necessari per il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali richiedendo anche, in caso di necessità, l'intervento della forza pubblica.

Il Presidente, infine, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri del seggio che al momento dell'inizio delle operazioni non si fossero presentati attingendo dall'elenco di riserva predisposto dalla Deputazione Amministrativa.

Di tutto quanto sopra ne dovrà essere annotato nei verbali relativi alle operazioni di voto.

ART. 9
COMPITI DEL SEGRETARIO E DEGLI SCRUTATORI

Il Segretario del seggio provvede alla compilazione del verbale di tutte le operazioni elettorali.

Gli scrutatori devono compiere tutti gli atti necessari per lo svolgimento delle operazioni elettorali e coadiuvare il Presidente del seggio per la risoluzione delle difficoltà ed incidenti che si sollevino intorno alle operazioni elettorali ed alla validità dei voti.

Il Direttore Generale
Don. Franco Fambrini

Gli Scrutatori
Campioni Massimo
Angeli Giovanni

Il Presidente
Rag. Biondi Gino

ART. 10
INSEDIAMENTO E RICOGNIZIONE DELLA SALA

All'ora fissata il Presidente del seggio si insedia, assistito dagli scrutatori, e dichiara costituito il seggio.

Quindi controlla e fa controllare dagli scrutatori, l'arredamento della sala che deve contenere:

- Un tavolo;
- Almeno una cabina elettorale;
- Tre cassette per le schede;
- Tre urne per raccogliere le schede votate per ogni sezione elettorale.

Inoltre il seggio sarà provvisto di:

- Elenco degli aventi diritto al voto del seggio interessato;
- Due copie del manifesto elettorale da porre bene in vista;
- Una copia del manifesto contenente la pubblicazione delle liste presentate da porre bene in vista;
- Un pacco contenente le schede per la votazione;
- Le tabelle di scrutinio;
- Le matite e la cancelleria occorrenti per le operazioni elettorali.

ART. 11
SCHEDE PER LE VOTAZIONI

Le schede per le votazioni contengono già stampate la lista e/o le liste dei candidati presentati nelle singole sezioni elettorali.

Le schede saranno stampate in tre colori diversi a seconda della sezione a cui si riferiscono.

Il Presidente, dopo aver accertato il numero degli aventi diritto al voto, controlla che il numero delle schede corrisponda esattamente al numero degli elettori.

Le schede consegnate per la votazione dovranno essere siglate dal Presidente del seggio e da almeno uno scrutatore.

ART. 12
ACCESSO ALLA SALA DELLE VOTAZIONI

Nessuno può entrare nella sala delle votazioni se non si trovi iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto nel seggio per conto proprio o non sia delegato di elettori iscritti nell'elenco stesso.

Il Presidente dovrà consentire l'accesso alla sala a coloro che, pur non essendo iscritti nell'elenco, debbano svolgere incarichi inerenti alle operazioni elettorali in corso.

Il Direttore Generale
Dott. Franco Fambrini

Gli Scrutatori
Campioni Massimo
Angeli Giovanni

Il Presidente
Rag. Bianchi Gino

**ART. 13
APERTURA DELLA VOTAZIONE**

Compiute le operazioni illustrate ai paragrafi precedenti, il Presidente fa constatare ai presenti che le urne destinate a raccogliere le schede siano perfettamente vuote, indi le chiude e le sigilla apponendo la propria firma.

Tale procedura sarà effettuata anche dagli scrutatori. Dopo di che il Presidente dichiara aperta la votazione.

**ART. 14
MODALITA' DELLE VOTAZIONI**

Per votare una lista va apposto un segno nella casella stampata in testa alla lista medesima o al logo che la rappresenta.

E' ammessa, oltre al voto di lista, l'espressione di una sola preferenza per i candidati appartenenti la medesima lista.

E' vietato il voto disgiunto.

Nel caso di espressione del solo voto di preferenza ai candidati il voto stesso si estende anche alla lista di appartenenza.

**ART. 15
VOTAZIONE**

Gli elettori sono ammessi alla votazione dopo che ne sia stata accertata l'identità e dopo che sia stata riconosciuta la validità di eventuali titoli di legittimazione o delega.

Gli elettori debbono presentarsi con un documento di identità valido.

Accertata l'identità il presidente consegna all'elettore la scheda relativa alla sezione nel cui elenco l'elettore risulta iscritto.

L'elettore, dopo essersi recato nella cabina per l'espressione di voto, deve riconsegnare la scheda richiusa al Presidente che la depone nell'apposita urna.

Contemporaneamente uno scrutatore annota l'avvenuta votazione sull'elenco elettorale apponendo la propria firma nell'apposita colonna in corrispondenza del nome dell'elettore.

**ART. 16
SCHEDE DETERIORATE**

Può verificarsi il caso che l'elettore accerti che la scheda è deteriorata od egli stesso la deteriori. In tale eventualità l'elettore può chiedere al Presidente una seconda scheda contro la restituzione della prima.

Il Direttore Generale
Dott. Franco Kambrini

Gli Scrutatori
Campioni Massimo
Angeli Giovanni
D'Albi

Il Presidente
Rag. Biondi Gino

In nessun caso, però, può chiedere ed ottenere la consegna di una terza scheda quando il deterioramento sia causato dallo stesso elettore. Le schede deteriorate vengono firmate dal Presidente e da un altro componente del seggio e conservate in apposita busta.

**ART. 17
MANCATA RESTITUZIONE DELLA SCHEDA**

In caso che un elettore non restituisca la scheda, il Presidente ne fa prendere nota nel verbale e nell'elenco elettorale di fronte al nominativo interessato.

**ART. 18
ESCLUSIONE DAL VOTO**

Nel caso che l'elettore non voti dentro la cabina e inviato a farlo si rifiuti, il Presidente provvederà a ritirargli la scheda consegnata che deve essere annullata, controfirmata da almeno uno scrutatore ed allegata al verbale. Di essa viene presa nota nel verbale e nell'elenco elettorale.

**ART. 19
DURATA DELLE VOTAZIONI**

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8,00 e termineranno alle ore 20,00. Alle ore 20,00 il Presidente dichiara chiusa la votazione ed ammette a votare soltanto quegli elettori che in quel momento si trovino presenti in sala e che non abbiano ancora votato.

Il Direttore Generale
Dott. Franco Fambrini

Gli Scrutatori
Campioni Massimo
Angeli Giovanni

Il Presidente
Rag. Brondi Gino

PARTE TERZA - OPERAZIONI DI SCRUTINIO E FINALI

**ART. 20
ACCERTAMENTO E NUMERO DEI VOTANTI**

Subito dopo la chiusura della votazione il Presidente procede all'accertamento del numero dei votanti desumendolo dall'elenco elettorale e tenendo presente che sull'elenco stesso, a fianco del nome di ogni elettore che ha votato, deve trovarsi nell'apposita colonna la firma di uno scrutatore.

**ART. 21
FORMAZIONE DEL PLICO N. 1**

Ultimati gli accertamenti relativamente al numero dei votanti e annotato nel verbale, l'elenco che è servito per la votazione e le schede non utilizzate devono essere poste in un unico plico che viene allegato al verbale.

**ART. 22
SCRUTINIO**

Terminate le operazioni di cui al precedente art. 21, il Presidente fa sgombrare il tavolo da ogni cosa che non serva per lo scrutinio e quindi procede all'apertura delle urne dopo averne fatta constatare l'integrità dei sigilli.

L'apertura delle urne deve iniziare dalla sezione con l'importo di contribuzione più basso e poi a seguire.

**ART. 23
RISCONTRO DEL NUMERO DELLE SCHEDE**

Il Presidente estrae dall'urna le schede votate e ne accerta il numero sul verbale.

Il Direttore Generale
Dot. Franco Rambrini

Gli Scrutatori
Campioni Massimo
Angeli Giovanni
Suppli

Il Presidente
Rag. Biondi Gino

**ART. 24
SPOGLIO DEI VOTI**

Effettuato il riscontro che precede, il Presidente inizia lo spoglio delle schede annunciando ad alta voce i voti espressi. Contemporaneamente due scrutatori prendono nota dei voti riportati dalle liste e dai candidati (voti di preferenza), indicando ad alta voce il numero di tali voti.

**ART. 25
SCHEDE NULLE E CONTESTATE**

Per regola generale la validità dei voti contenuti in una scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

I casi di nullità possono riguardare sia la scheda nel suo complesso, sia la preferenza in essa contenuta.

Le schede sono nulle quando:

- Ci siano preferenze in due o più liste;
- presentino scritte o segni, comunque tracciati, tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore ha voluto farsi riconoscere;
- non siano quelle prescritte dal Consorzio e siglate dal presidente e da almeno uno scrutatore.

Nel caso che una scheda riporti l'espressione di due o più preferenze nella medesima lista è valido solo il voto di lista.

Tutte le schede nulle, quelle contestate e quelle contenenti voti nulli, devono essere controfirmate dal Presidente e da almeno uno scrutatore ed inserite in un apposito plico da allegare al verbale.

**ART. 26
PLICO DELLE SCHEDE VALIDE**

Tutte le schede valide devono essere raccolte in un plico, vidimato dai componenti del seggio, e allegato al verbale.

**ART. 27
PROTESTE E RECLAMI**

Tutte le carte relative a proteste e reclami presentati durante le operazioni elettorali devono essere controfirmate dal Presidente del seggio e dagli scrutatori ed inserite in un'apposita busta da allegare al verbale.

ART. 28

Il Direttore Generale
Dott. Franco Fambrini

Gli Scrutatori
Campioni Massimo
Angeli Giovanni

Il Presidente
Rag. Brondi Gino

RISULTATO DELLO SCRUTINIO

Il Presidente a questo punto, sulla scorta delle tabelle di scrutinio, determina il numero complessivo dei voti attribuiti alla lista ed a ciascun candidato, sommando i suffragi individuali a quelli della lista dei candidati e dichiara il risultato dello scrutinio certificandolo nel verbale.

ART. 29 FORMAZIONE DEI PLICHI

Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti ed i documenti della votazione e dello scrutinio da allegare al verbale.

Nel PLICO N. 2 sono raccolte le buste contenenti tutte le schede ritirate agli elettori esclusi dal voto, quelle deteriorate, quelle nulle, quelle contestate e quelle contenenti voti individuali nulli o contestati, nonché il plico delle schede valide.

Nel PLICO N. 3 verranno raccolte le deleghe e i titoli di legittimazione e gli atti relativi alla votazione avvenuta a mezzo di altre persone.

Nel PLICO N. 4 verranno inseriti tutti gli atti e documenti relativi a proteste e reclami presentati durante le votazioni e durante lo scrutinio.

Nel PLICO N. 5 saranno inserite le tabelle di scrutinio e il verbale delle votazioni.

Con i plichi precedentemente descritti unitamente a quello contenente la lista elettorale e le schede non utilizzate (PLICO n. 1) verrà formato un unico pacco che dovrà essere sigillato e controfirmato da tutti i componenti dell'ufficio.

ART. 30 CONSEGNA DEL PACCO UNICO

Appena terminata la confezione del plico UNICO il Presidente provvederà a recapitarlo immediatamente alla sede del Consorzio ove gliene sarà rilasciata ricevuta.

Il Direttore Generale
Dott. Franco Kambrini

Gli Scrutatori
Campioni Massimo
Angeli Giovanni

Il Presidente
Rag. Biondi Gino

**ART. 31
VERBALI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ELETTORALI - RECLAMI -
CONVOCAZIONE CONSIGLIO DEI DELEGATI**

I verbali relativi alle operazioni elettorali, entro otto giorni dalla data in cui queste si sono svolte, sono inviati in copia alla Provincia competente.
Contro le operazioni elettorali può essere interposto reclamo alla Deputazione Amministrativa, da depositarsi, entro cinque giorni dalla data di chiusura delle operazioni di voto, presso la segreteria del Consorzio.
La Deputazione Amministrativa, non oltre venti giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti, decide sugli eventuali reclami, proclama i risultati delle votazioni, nomina gli eletti e convoca il nuovo Consiglio per l'insediamento.
I risultati delle votazioni e le risoluzioni adottate sugli eventuali reclami sono comunicati all'Ente Delegato esercente le funzioni di tutela e vigilanza.
Avverso gli anzidetti risultati è ammesso ricorso all'Ente Delegato competente, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi all'albo consortile.

**ART. 32
NORME TRANSITORIE**

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alla norme statutarie.

Il Direttore Generale
Dot. Franco Ambrini

Gli Scrutatori
Campioni Massimo
Angeli Giovanni

Il Presidente
Rag. Biondi Gino